

ALLEGATO A**CRITERI PER L'APPLICAZIONE E LA GRADUAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 8 C. 2 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/1999****Articolo 1 Graduatoria degli importi della sanzione edittale**

1. La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 8 c. 2 bis della legge regionale 28/1999, per i casi di violazione dell'obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali, è graduata, entro i limiti di legge compresi fra 500,00 e 20.000,00 euro, in relazione alla superficie di vendita degli esercizi, secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

SUPERFICIE	SANZIONE EDITTALE
MQ.	EURO
ESERCIZI DI VICINATO <ul style="list-style-type: none"> ▪ fino a mq. 150 nei comuni con popolazione fino a 10.000 ab. ▪ Fino a mq. 250 nei comuni con popolazione > 10.000 ab. 	500,00
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ¹ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Da mq. 151 a 250 nei comuni con popolazione fino a 10.000 ab. ▪ Da mq. 251 a 400 nei comuni con popolazione > 10.000 ab. ▪ Da mq. 251 a mq 900 nei comuni con popolazione fino a 10.000 ab. ▪ Da mq. 401 a 900 nei comuni con popolazione > 10.000 ab. ▪ Da mq. 901 a 1500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 ab. ▪ Da mq. 901 a 2500 nei comuni con popolazione > 10.000 ab. 	1.500,00 per il limite massimo di superficie di 250 e 400 mq. 4.500,00 per il limite massimo di superficie di 900 mq. 6.000,00 per il limite massimo di superficie di 1500 e 2.500 mq.
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Da mq. 1501 a 4500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 ab. ▪ Da mq. 2501 a 6000 nei comuni con popolazione > 10.000 ab. ▪ Da mq. 6001 a 12.000 ▪ Da mq. 12.001 a 18.000 ▪ Oltre 18.000 mq. 	10.000,00 per il limite massimo di superficie 4.500 e 6.000 mq. 15.000,00 per il limite massimo di superficie di 12.000 mq. 19.000,00 per il limite massimo di superficie di 18.000 20.000,00

2. Nel caso dei centri commerciali la sanzione pecuniaria è irrogata con riferimento ad ogni singolo esercizio che compone il centro medesimo, in relazione alla tipologia di ciascuno,

¹ La sanzione pecuniaria per medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione del caso delle strutture con superficie > 18.000 mq., caso in cui la sanzione è "rigida", si applica nell'ammontare indicato nella tabella con riferimento al limite massimo di superficie. (Es.: nel caso di media struttura di vendita con sup. di mq. 400 in comune con pop. > 10.000 ab. la sanzione da applicare è uguale al massimo di euro 1.500,00).

La sanzione varia invece, a partire dal massimo, verso importi inferiori in proporzione alla specifica superficie di vendita dell'esercizio di volta in volta considerato (Ad es., nello stesso caso, se la sup. dell'esercizio è, per es., di mq. 251, la sanzione da applicare sarà data dalla seguente proporzione $400 : 1.500 = 251 : x$.)

esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita, secondo le modalità applicative indicate, per ognuno, al precedente p. 1.

3. Nel caso in cui nel centro commerciale sia presente la figura del promotore, lo stesso ed i titolari dei singoli esercizi di cui e' composto il centro commerciale concorrono nella violazione, il promotore rispondendo per l'intero centro commerciale ed i singoli titolari che abbiano violato le disposizioni sulla chiusura festiva degli esercizi commerciali, ognuno in base alle dimensioni del proprio esercizio.

Articolo 2 Competenza sanzionatoria

1. La sanzione principale pecuniaria di cui all'art. 8 c. 2 bis e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita nei casi di recidiva, di cui all'art. 8 c. 2 ter della legge regionale 28/1999, sono irrogate dal comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni, così come previsto dall'art. 22, c. 7 del D.Lgs. 114/98.
2. Ai sensi della stessa disposizione del d.lgs. 114/1998 i proventi spettano al comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

Articolo 3 Applicazione delle sanzioni

1. Si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", fra le quali si richiamano, in particolare:
 - a) Le modalità di contestazione e notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 14 della legge 689/81, secondo cui, in particolare, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione (verbale di accertamento) debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni.
 - b) La facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta di una somma pari ad 1/3 del massimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981;
 - c) L'obbligo del rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, da presentarsi, da parte dell'organo accertatore, nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
 - d) Le modalità di adozione dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981;
 - e) Le modalità di opposizione all'ordinanza – ingiunzione ai sensi degli artt. 22, 22-bis 3 e 23 della legge 689/1981;
2. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività di vendita nei casi di recidiva, di cui all'art. 8 c. 2 ter della legge regionale 28/1999, si applica anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. La sanzione della sospensione si applica:
 - a) nel caso in cui l'interessato si sia avvalso della facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, successivamente all'effettuazione del pagamento;
 - b) nel caso in cui l'interessato non si sia avvalso della facoltà di pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, contestualmente al provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, ai sensi del richiamato art. 18 della legge 689/1981.

Articolo 4 Adempimenti

1. Copia dei provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni pecuniarie e la sanzione accessoria della sospensione è trasmessa per opportuna conoscenza alla Direzione Regionale al Commercio e Artigianato.